

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 138/12/2011

Fatto e svolgimento del processo

La Guardia di Finanza di Treviglio, su delega della procura della Repubblica di Bergamo (proced. pen. n. 9037/07 RGNR) ha eseguito, nel periodo da settembre a novembre 2006, una complessa attività di polizia giudiziaria, con intercettazioni telefoniche e raccolta di "sommarie informazioni" ex art. 351 cpp.

Ne è conseguito l'accertamento dell'attività di un sodalizio inteso a creare "società fantasma" intestate per lo più a stranieri e prestanome, con il compito di emettere fatture fittizie (meccanismo delle c.d. cartiere) da far utilizzare come costi ad imprese beneficiarie, che esponevano crediti IVA inesistenti e li compensavano con debiti tributari e contributivi.

I risultati dell'indagine sono riportati, per quanto riguarda l'odierno ricorrente, nel p.v.c. della G.d.F. in data 1/7/2008, che imputa, tra l'altro:

- la omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei documenti (art. 9, comma 1, D.lgs. 471/97);
- la omessa presentazione della dichiarazione (art. 21, c.7, DPR 633/72);
- omesso versamento, per compensazione di crediti inesistenti (art. 13 D.lgs. 471/97).

Sulla base dello stesso verbale e con riguardo all'anno di imposta 2006, l'Ufficio di Romano di Lombardia dell'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento di maggiore IVA per € 116.143,00, nonché di maggiore Ires ed Irap nei confronti di

- impresa "BAMA EDILE srl", in persona del legale rappresentante protempore Sig. Fl. Da. Gr.;

2. i soggetti ritenuti "coobbligati" quali amministratori di diritto o di fatto nell'anno 2006 e autori delle violazioni contestate, tra i quali BA. MA., già legale rappresentante nel periodo dal 2/12/2005 al 30/12/2006

Il sig. Ba., che frattanto ha autonomamente impugnato gli analoghi provvedimenti per gli anni di imposta 2005 e 2007 ottenendo un parziale accoglimento (sentenze nn. 77 - 78/2010 Sez. 1^a CT Bergamo), ha impugnato il predetto avviso di accertamento relativo al 2006.

L'Ufficio si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato una memoria integrativa.

La controversia è stata trattata e decisa all'udienza del 17 giugno 2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione è necessario valutare analiticamente il "titolo giuridico" della pretesa erariale, che riguarda imposte, relativi interessi e sanzioni amministrative.

Il provvedimento impugnato, diretto in via principale alla società interessata, è stato notificato anche a diverse persone fisiche, che sono definite "coobbligati" in quanto "autori della violazione", essendo stati individuati come "legale rappresentante" nel periodo di imposta (il Ba.) od "amministratori di fatto" (gli altri).

Nelle proprie difese l'Ufficio mostra di riferire ai ricorrenti, come debitori solidali, l'intero ammontare dei crediti tributari esposti a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

L'obbligo troverebbe ragione nella responsabilità dei ricorrenti per i fatti che hanno dato luogo alle accertate frodi fiscali ed al connesso danno erariale.

Il ricorrente ammette di essere indagato nel procedimento penale ma fa presente che non risulta ancora accertata la sua responsabilità e che comunque aveva dimesso la carica il 30 dicembre 2006, per cui gli obblighi inadempiti nell'anno successivo non gli erano imputabili.

La Commissione osserva quanto segue.

Stante l'autonomia dei due giudizi e l'assenza attuale di un principio normativo di pregiudizialità penale, la pendenza del procedimento penale non può paralizzare l'esercizio autonomo della giurisdizione tributaria, che pertanto segue il suo corso.

In tale ambito, la Commissione deve preliminarmente rilevare che profili di una responsabilità per danni, comunque qualificata, esulano dall'ambito della propria speciale giurisdizione, che è limitata alla materia tributaria.

La presente pronuncia riguarda dunque le imposte, i relativi interessi e le sanzioni amministrative che formano oggetto dei provvedimenti impugnati.

Mentre si rimette ad altra giurisdizione l'eventuale cognizione di un eventuale obbligo risarcitorio, va escluso che i debiti per tributi in questione possano essere riferiti al ricorrente, poiché unico soggetto passivo del rapporto obbligatorio tributario sono le società di capitali.

Nessuna norma del nostro ordinamento estende agli amministratori, anche di fatto, l'obbligo del pagamento delle imposte a carico delle società di capitali che amministrano.

Ne consegue una limitazione della legittimazione processuale degli amministratori.

Osserva la Suprema Corte: "L'amministratore di una società di capitali, al quale sia notificato, nella sua veste di responsabile solidale per interessi e sanzioni, un avviso di accertamento relativo ad imposte dovute dalla società, è legittimato ad impugnare il suddetto avviso non solo per ragioni personali e soggettive (quali il difetto della carica di amministratore all'epoca dei fatti), ma anche per motivi inerenti il merito della pretesa tributaria, nella misura in cui tale doglianza è preordinata a sottrarsi al pagamento di interessi e sanzioni. Ed è entro tali limiti che dev'essere costruita la pronuncia del giudice tributario, la quale spiega i suoi effetti esclusivamente nei limiti dell'interesse a ricorrere sussistente in capo all'amministratore non più in carica, e non si estende al debito di imposta della società" (Cass. 8 febbraio 2008 n. 3035; conforme Cass. 28 aprile 1986 n.2955).

Le sanzioni amministrative tributarie sono, dunque, il residuo ed unico oggetto della necessaria verifica giudiziale delle somme addebitate dall'ufficio.

Occorre preliminarmente osservare che l'art. 7 DL 30/9/2003 n. 269 (conv.in legge 24/11/2003 n. 326) ha posto esclusivamente a carico della persona giuridica le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio della società di capitali o dell'ente.

Ma deve rilevarsi che la stessa disposizione afferma che, "in quanto compatibili" trovano ancora applicazione le disposizioni del decreto legislativo 18/12/1997 n.472, che detta la disciplina generale della materia delle sanzioni amministrative tributarie.

In una lettura costituzionalmente orientata, l'ermetico testo normativo va inteso nel senso che restano salve le responsabilità personali non strettamente riconducibili alla condotta gestionale degli organi sociali ed alla semplice esistenza di debiti di imposta.

Sarebbe infatti assurdo e discriminatorio che la condotta illecita, peraltro di soggetti diversi dagli amministratori apparenti, possa beneficiare di un effetto esimente collegato alla sola ragione sociale della società.

Ciò premesso occorre verificare se, nel caso concreto e sulla base della documentazione in atti, il ricorrente sia responsabile o corresponsabile delle infrazioni amministrative contestate.

Va osservato che questa Commissione dispone solo di uno stralcio del p.v.c. n.483/08 allegato all'avviso notificato prodotto dal ricorrente; non risulta altra documentazione.

Gli elementi disponibili consentono di ritenere sussistente l'infrazione consistente nella mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti (art. 9, comma 1, D.lgs. 471/97), nel corso dell'anno 2006, nel quale il Ba. era amministratore.

Non appare invece addebitabile al Ba. l'infrazione della omessa presentazione della dichiarazione (art. 21, c.7, DPR 633/72), dato che il suo ruolo di amministratore (peraltro solo formale), era venuto a cessare il 30 dicembre 2006.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto parzialmente, con conferma dell'obbligo solidale relativo alla sanzione amministrativa tributaria comminata per mancata tenuta e conservazione della documentazione.

Stante la reciproca soccombenza, risulta equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il ricorrente coobbligato al pagamento della sanzione amministrativa per omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili; compensa le spese di lite.